

## DELIBERA N. 1/26/CONS

### PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE PRESENTATA DALLA SOCIETÀ GOOGLE IRELAND LIMITED

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 gennaio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, Direttiva SMAV);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, Testo Unico);

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2021, n. 47, recante “*Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»*” (di seguito, Decreto opere EOI);

VISTA la delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*” (di seguito “Regolamento quote”), come da ultimo modificato dalla delibera n. 70/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera 16/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante “*Provvedimento di accoglimento dell’istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società Google Ireland Limited (Cataloghi Google Play Movies & TV e YouTube Movies and Shows)*”;

VISTA la delibera 513/24/CONS del 18 dicembre 2024, recante “*Provvedimento di accoglimento dell’istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società Google Ireland Limited (Cataloghi Google Play Movies & TV e YouTube Movies and Shows)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In data 30 settembre 2025 (prot.n. 0240771), la società Google Ireland Limited (di seguito “Google” o “la Società”) ha presentato all’Autorità un’istanza di esenzione o, in subordine, di deroga, dagli obblighi di investimento in opere europee per i servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, per i servizi Google TV (TVOD) (già noto come Google Play Movies & TV) (di seguito anche “Google Play”) e YouTube Movies and Shows (di seguito anche “YouTube Movies”, e, congiuntamente a Google Play, i “Servizi”), ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, comma 5 e 56, comma 2, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi” (di seguito, “Testo unico”) come modificato dal d.lgs.50 del 2024 e dell’articolo 8, comma 1, e 9, comma 1, della delibera n. 424/22/CONS (di seguito, “Regolamento”).
2. Google è una società registrata in Irlanda che fornisce i servizi di media audiovisivi a richiesta “Google TV (TVOD) (già noto come Google Play Movies & TV) e YouTube Movies and Shows”, disponibili anche in Italia. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva SMAV, il Paese di origine e di stabilimento di Google Ireland Limited è l’Irlanda, e la società è soggetta al controllo e alla giurisdizione esclusiva della Comisiùn na Meàn, l’autorità nazionale di regolazione irlandese;
3. Con delibera n. 16/24/CONS del 25 gennaio 2024, l’Autorità ha concesso a Google la medesima esenzione oggetto dell’odierna richiesta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023;
4. Con delibera n. 513/24/CONS dell’18 dicembre 2024, l’Autorità ha concesso a Google la medesima esenzione oggetto dell’odierna richiesta, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024;
5. In particolare, la Società, nell’istanza di esenzione, facendo riferimento ai servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Testo unico e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, chiede l’esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 55, comma 3, per aver realizzato un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro;

6. In data 29 ottobre 2025, con nota prot. n. 0273872, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione dell'esenzione dagli obblighi oggetto di istanza. Contestualmente all'avvio del procedimento l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, con la quale si chiedeva di produrre, in aggiunta al materiale già depositato dalla Società, anche un estratto dell'ultimo conto economico approvato o dell'omologa scrittura contabile approvata, unitamente a ogni altro eventuale elemento e/o informazione ritenuti utili nell'ambito e per le finalità del presente procedimento. La Società ha riscontrato con nota pervenuta in data 1° dicembre 2025 con prot.n. 0307563: pertanto, i termini procedimentali sono stati sospesi a decorrere dal 29 ottobre 2025 e fino al 2 dicembre 2025, ciò comportando che il termine per l'adozione del provvedimento finale è il 2 febbraio 2026;
7. In via preliminare, ai sensi del citato art. 55, comma 5 del Testo unico, come disciplinato dall'art. 8, comma 1, del Regolamento quote, gli obblighi di investimento in opere europee non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato al di sotto di un totale annuo di 5 milioni di euro;
8. Nella comunicazione inviata all'Autorità, ai sensi del Regolamento quote, la Società dichiara che i ricavi di Google Ireland generati dal Servizio in Italia sul territorio italiano, per l'anno 2024, sono stati pari a euro (omissis).
9. Tale fatturato risulta essere al di sotto della soglia fissata dall'Autorità in 5 milioni di euro così come previsto all'art. 8, comma 1, del Regolamento quote;
10. L'Autorità, alla luce della dichiarazione della Società e delle verifiche effettuate tramite l'Informativa economica di sistema, ritiene di accogliere l'istanza di esenzione. Quanto alla durata, si concede l'esenzione richiesta dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025.

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e del fatto che ricorrono i presupposti per accordare l'esenzione richiesta, nei termini e con la vigenza indicati in motivazione;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È accolta l'istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società Google Ireland Limited per i cataloghi Google TV (TVOD) (già noto come Google Play Movies & TV) e YouTube Movies and Shows.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2025 e perdura sino al 31 dicembre 2025.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Google Ireland Limited e pubblicata sul sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 15 gennaio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella